



MICHELE MISURALE
NOTAIO IN ROMA
00186 - Via in Lucina, 17
Tel 06.689.31.53 r.a. Fax 06.687.14.23
www.studionotariemisure.it
michele.misurale@notariato.it

Allegato "A" al Rogito n.4612

STATUTO ASSOEVENTI

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO E RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 1 - Costituzione e scopi

E' costituita, con sede legale in Roma, l'Associazione delle imprese organizzatrici di eventi civili, religiosi e professionali nonché di feste e cerimonie per wedding e ricorrenze e/o che esercitano attività collegate di catering o di altro contenuto, in forma abbreviata denominata Assoeventi.

Assoeventi è socio effettivo e diretto di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema.

Assoeventi si riconosce nei valori organizzativi del sistema confederale e supporta le imprese associate nei loro processi di sviluppo e di crescita, con particolare riferimento al potenziamento ed al rafforzamento della loro immagine e della loro attrattività.

Assoeventi pone in essere ogni azione di rappresentanza, assistenza e tutela, utile al miglioramento del quadro normativo di riferimento per i settori rappresentati ed alla creazione di un contesto esterno favorevole alle imprese associate.

Assoeventi organizza e coordina attività di formazione ed iniziative mirate di internazionalizzazione per favorire l'innalzamento degli standard qualitativi delle prestazioni delle proprie imprese associate nonché l'accrescimento delle loro quote di mercato, con particolare attenzione alla soddisfazione della domanda proveniente dai mercati esteri.

Assoeventi è impegnata al miglioramento continuo della comunicazione interna e della promozione verso l'esterno delle attività rappresentate, anche nel quadro della valorizzazione delle capacità e delle eccellenze del sistema Italia.

Assoeventi non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Articolo 2 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Aderiscono come soci effettivi le imprese che operano nel perimetro di competenza organizzativa e di rappresentanza, così come definito dal precedente articolo 1, e che dispongano degli altri requisiti richiesti dalla normativa confederale per l'appartenenza al sistema.

Possono inoltre aderire ad Assoeventi, in qualità di soci aggregati, altre realtà imprenditoriali, che non evidenziano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma che presentano elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con le attività dei soci effettivi. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualifica-



zione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti da Assoeventi nel Registro imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza delle imprese al sistema confederale.

Articolo 3 - Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Il Consiglio Generale accoglie a scrutinio palese e a maggioranza semplice le domande di adesione. Il rapporto associativo ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato ove non venga formalizzata disdetta con preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 4 - Diritti e doveri - Sanzioni

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da Assoeventi nonché quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare ed intervenire all'Assemblea, con diritto di elettorato attivo e passivo, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari. I soci aggregati non possono richiedere servizi di rappresentanza, assistenza e tutela diretta. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto ad avere attestata la propria partecipazione ad Assoeventi ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dalla normativa confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare la normativa associativa e quella confederale nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi. In particolare, i soci sono impegnati a:

- a) versare i contributi associativi
- b) partecipare attivamente alla vita associativa
- c) non assumere iniziative che possano avere impatti negativi su Assoeventi o singole imprese associate

I soci effettivi non possono aderire ad organizzazioni concorrenti con Assoeventi e costituite per analoghi scopi.

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel

termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

TITOLO II GOVERNANCE

Articolo 5 - Organi associativi

Sono organi di Assoeventi:

- Assemblea
- Consiglio Generale
- Presidente e Vice Presidenti
- Proviviri e Revisori contabili.

Articolo 6 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente che può essere effettuato fino al giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto ed intervento.

Ai soci iscritti in corso d'anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

È ammessa la partecipazione dei soci aggregati alle riunioni, senza diritto di voto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti
2. eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale
3. eleggere, ogni quadriennio pari, i Proviviri e i Revisori contabili
4. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo
5. modificare il presente statuto
6. deliberare lo scioglimento di Assoeventi e nominare uno o più liquidatori
7. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni an-



no.

Articolo 7 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- 1) il Presidente, l'ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, e dai Vice Presidenti fino ad un massimo di tre
- 2) fino ad un massimo di otto rappresentanti generali eletti dall'Assemblea
- 3) fino a due componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, gli altri Past President, i Revisori contabili e i Proviviri.

Sono ammessi altri inviti permanenti, senza diritto di voto, proposti dal Presidente nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi dell'organo.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a due quadrienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni quattro mesi.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- 1) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività
- 2) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale
- 3) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva ed approvare il bilancio preventivo
- 4) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea
- 5) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione
- 6) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto
- 7) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto
- 8) deliberare le sanzioni
- 9) nominare e revocare il Direttore Generale.

Articolo 8 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza

possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui al successivo articolo, previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- 1) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- 2) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- 3) la convocazione degli organi associativi ed il loro coordinamento
- 4) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo
- 5) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

Il Presidente è affiancato da un massimo di tre Vice Presidenti, proposti subito dopo il voto di designazione in Consiglio Generale ed eletti dall'Assemblea insieme ad esso con unica votazione a scrutinio segreto. Il Presidente ed i Vice Presidente costituiscono un informale Ufficio di Presidenza. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano d'età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Articolo 9 - Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre imprenditori associati sorvegliati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dai Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 4 settimane e devono riguardare una rappresentativa platea di soci per favorire l'emersione di candidati e la raccolta di indicazioni e proposte per le strategie dell'Associazione.

Nella prima settimana la Commissione può ricevere eventuali autocandidature, formalizzate da almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti alle imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi, e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.

La Commissione ha l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

La Commissione di designazione stabilisce le modalità di co-



municazione alle imprese iscritte dei candidati emersi e degli autocandidati con le relative linee programmatiche. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Proviviri. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.

La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti in Consiglio Generale senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Articolo 10 - Proviviri e Revisori contabili

Sono organi di controllo i Proviviri e i Revisori contabili.

I Proviviri sono 5 e i Revisori contabili sono 3, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Proviviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti senza alcun limite di mandati.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

Spetta a 3 Proviviri, costituiti in collegio arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

All'inizio di ogni anno i 5 Proviviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Proviviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza ge-

nerale
L'appe
sere p
blea r
Tutte
al 31
I Rev
econon
dente
di vo
lancio
I mec
tosi
Artic
Il Di
Gener
E' re
dirig
gesti
di b
organ
Il D
svolo
Artic
Il F
a) c
b) g
c) g
d) l
Il F
Artic
Il l
stat
e de
Il
del
que
Il
cer
Il
tiv
chi
Dur
sur
cia
Art
Le
bl
se
to

nerale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti due Proviviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente - che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti - riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

Articolo 11 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e dirige tutte le attività dell'Associazione. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli organi, svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 12 - Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- a) contributi e quote di ammissione
- b) gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- c) gli investimenti mobiliari e immobiliari
- d) le erogazioni o lasciti a favore di Assoeventi

Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

Articolo 13 - Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.


Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazioni di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 14 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.



Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 15 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano la normativa ed i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE

I

Per un periodo transitorio di 24 mesi, a partire dalla data di sua costituzione, sono soci effettivi di Assoeventi la cui sede legale sarà presso Confindustria:

- con rapporto di adesione collettiva, gruppi di imprese che rientrano nel perimetro di Assoeventi di cui all'articolo 1 del presente statuto, con sede di attività in uno stesso ambito locale
- Sezioni di Associazioni territoriali del sistema Confindustria nel cui ambito di competenza organizzativa rientrano imprese che fanno riferimento al perimetro di Assoeventi.

Per ogni area geografica interessata da rapporti di adesione ad Assoeventi, secondo le due diverse modalità di cui al precedente comma, le Associazioni territoriali competenti sostengono il finanziamento di Assoeventi in una misura compresa tra 3.000 e 10.000 euro annui, definita nell'atto costitutivo ovvero dal Consiglio Generale nella sua prima riunione, in relazione alla rispettiva consistenza organizzativa della partecipazione ad Assoeventi.

E' altresì ammesso, nello stesso periodo transitorio di cui al precedente comma, un rapporto di adesione individuale di singole imprese con sede in altri territori e che rientrano nel perimetro di cui all'articolo 1 del presente statuto.

II

Il Presidente ed i Vice Presidenti, in numero massimo di cinque membri, sono nominati in sede di atto costitutivo di Assoeventi, o successivamente.

Per lo stesso periodo transitorio di cui alla I norma tran-

sitoria,
partecip
riale,
Assoever
lettiva
Il Cons
presente
Le deci
voti pro
che. Le
quorum.
Ogni co
Le vota
effettu
Tre me
support
li fond
• appr
• dete
lazi
con
stat
• prec
comp
• app
tut.

Al ter
rale d
• ins
del
• des
la
ric
cur
ter
• cor
gl
• app
ret
l'
• no
Nella
ciaz
lità
asseg
to in
Subit
sciog
dalit

sitoria, è costituito un Consiglio Generale che prevede la partecipazione di un componente per ogni contesto territoriale, socio fondatore, in maniera diretta o indiretta di Assoeventi, nominato dalle imprese aderenti in forma collettiva o dalla Sezione dell'Associazione territoriale.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sia presente la metà più uno dei componenti.

Le decisioni vengono deliberate a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tenere conto di astenuti e schede bianche. Le schede nulle, invece, rilevano per il calcolo del quorum.

Ogni componente ha diritto ad un solo voto.

Le votazioni riguardanti persone vengono inderogabilmente effettuate a scrutinio segreto.

Tre mesi prima della sua scadenza, anche avvalendosi del supporto delle tecnostrutture delle Associazioni territoriali fondatrici, spetta a tale organo:

- approvare la prima delibera contributiva di Assoeventi
- determinare il meccanismo di attribuzione dei voti in relazione al contributo versato da ogni singola azienda, con relativa integrazione dell'articolo 6 del presente statuto
- predisporre la rosa all'interno della quale sorteggiare i componenti della Commissione di designazione
- approvare il regolamento di attuazione del presente statuto.


III

Al termine del periodo transitorio spetta al Consiglio Generale di cui alla precedente norma:

- insediare la Commissione di designazione per l'elezione del primo Presidente
- designare il primo Presidente di Assoeventi ed approvare la proposta dei Vice Presidenti, sempre nel limite numerico di cui al presente statuto ed avendo cura di assicurare adeguata rappresentanza delle diverse componenti territoriali
- convocare l'Assemblea per l'elezione del Presidente e degli altri organi previsti dal presente statuto
- approvare tutte le domande di adesione delle imprese aderenti come soci effettivi ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del presente statuto
- nominare il Direttore Generale.

Nella Assemblea di cui al precedente comma votano le Associazioni territoriali transitoriamente fondatrici, con modalità diretta o indiretta, con un numero variabile di voti assegnati da 1 a 3 in rapporto all'onere contributivo assunto in sede di atto costitutivo.

Subito dopo gli adempimenti di cui al precedente comma si scioglie il Consiglio Generale transitorio e cessano le modalità transitorie di appartenenza di cui alla prima norma



transitoria.

Al termine del periodo transitorio Assoeventi promuoverà la stipula di convenzioni con le Associazioni territoriali maggiormente interessate, per favorire il completo inquadramento delle imprese associate.

IV

Il primo mandato del Consiglio Generale, dei Probiviri e dei Revisori contabili eletti dall'Assemblea di cui alla precedente III norma transitoria dura un triennio per assicurare lo sfalsamento dei mandati degli organi, previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

F.to Domenico DE BARTOLOMEO

F.to Antonello BIRIACO

F.to Diego BIVONA

F.to Mauro NATALE

F.to Michele LIGNOLA

F.to Alessandro Alfredo SCARABELLI

F.to Mauro GOLA

F.to Luigi SALVADORI

F.to Michele MISURALE, Notaio

overà la
ali mag-
nquadra-

ri e dei
a prece-
sicurare
ll'arti-

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge a richiesta della parte interessata.

Roma, 21 maggio 2019

